



Circolare n. 036

Al Personale Docente
In servizio presso I.C. Dante Alighieri
di Pesaro

Oggetto: Normativa relativa alla fruizione delle ferie

Si comunica di seguito a tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato la normativa relativa alla fruizione delle ferie maturate.

In merito alle ferie la disciplina vigente prevede un diverso trattamento a seconda del tipo di contratto:

- I docenti con contratto a tempo indeterminato con un'anzianità di servizio (anche di preruolo) almeno pari a 3 anni hanno diritto a fruire di 32 giorni di ferie più 4 giorni di festività sopresse;
- I docenti con contratto a tempo indeterminato con un'anzianità di servizio (anche di preruolo) inferiore a 3 anni hanno diritto a fruire di 30 giorni di ferie più 4 giorni di festività sopresse;
- Ai docenti con supplenza annuale al 31 agosto si applica la medesima disciplina prevista per i docenti di ruolo;
- Per i docenti con supplenza breve o con supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le ferie e le festività sopresse devono essere riproporzionate al servizio prestato;
- I docenti in regime di part time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività sopresse proporzionate alle giornate di lavoro settimanali.

Per quanto concerne la fruizione dei giorni di ferie maturati si precisa che:

- **Il personale docente a tempo indeterminato** fruisce le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre, durante la restante parte dell'anno, esauriti i tre giorni retribuiti di permesso per motivi familiari, è consentita la fruizione al massimo di 6 giornate di ferie **subordinate alla possibilità di sostituzione del personale senza oneri aggiuntivi per la scuola**; le motivazioni vanno documentate anche mediante autocertificazioni;
- In caso di mancata fruizione, totale o parziale, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 all'art. 5, comma 8 prevede **la non monetizzazione delle ferie** tranne che "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";
- **Al personale docente con contratto fino al 30 giugno e al supplente breve** dal calcolo dei giorni maturati vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo contrattuale; per **il personale docente con incarico fino al 31 agosto** la fruizione avviene nell'arco del periodo estivo di sospensione della didattica.



**Istituto Comprensivo Statale
"Dante Alighieri" di Pesaro**
www.icdantealighieripesaro.edu.it



Viale Trieste, 296
61121 Pesaro (PU)
Tel. 0721 402 220



c.f. 80004890416
c.m. PSIC82400X



psic82400x@istruzione.it
psic82400x@pec.istruzione.it

Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze di Natale e di Pasqua, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per concorsi ecc.

Alla luce di quanto sopra si invita tutto il personale docente con supplenza breve o al 30 giugno di presentare richiesta di ferie per i periodi di sospensione delle lezioni. (si allega prot. 7282.18/06/2026 calendario scolastico a.s. 2026/2027).

Non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate, salvo le eccezioni previste dalla norma.

Si precisa che la **mancata richiesta** di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva e che l'Istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione da parte del dipendente a tempo determinato.

Si invita, pertanto, il Personale Docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente e a richiedere la fruizione delle proprie ferie, in conformità alle disposizioni sopra indicate, con espresso avviso della perdita, in caso di mancata richiesta di fruizione, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

La presente circolare viene pubblicata in Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni generali / Atti generali / Atti amministrativi generali.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Alessandra Zacco

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. N. 82/2005 e ss. mm. ii. e normativa connessa